



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Pratica N.:

Rif. Mittente:

A ILVA S.p.A. in A.S.
Trasmessa via PEC
ilva@ilvapec.com

e p.c. AII'ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,
il coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Commissione AIA-IPPC
Trasmessa via e-mail
commissioneAIA.ILVA@minambiente.it

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Taranto
Trasmessa via PEC
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 35793 del 14/6/2016 - Irregolare compilazione dei formulari.

Facendo seguito all'allegata nota n. 35793 del 14/6/2016, pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi indicati.

Si rammenta, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Renato Grimaldi

Allegati: Nota ISPRA n. 35793 del 14/6/2016 (15840/DVA del 14/6/2016)

Ufficio Mittente: MATT-DVA-3RI-Sezione AIA
Dirigente: dott. Giuseppe Lo Presti
Capo Sezione: milillo.antonio@minambiente.it
DVA-D3-AIA-6751_2016-0025.docx



TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM)
DVA - Divisione IV - AIA
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
via Marche s.n. - 74123 Taranto
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

Copia

ARPA Puglia – Direzione Generale
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 4 marzo 2015, nonché dal DL.191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016.

OGGETTO: Irregolare compilazione formulari e schede SISTRI accertata a seguito di richiesta informazioni con nota ISPRA prot. n. 24139 del 20 aprile 2016 in relazione alla documentazione trasmessa da ILVA con DIR n. 197 del 16/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 29012 del 17/05/2016).

Con nota ISPRA prot. n. 24139 del 20/04/2016, indirizzata in copia anche a codesta Autorità Competente, d'intesa con ARPA Puglia, sono state richieste a ILVA informazioni, inerenti l'ubicazione di stoccaggio e la destinazione finale del rifiuto identificato dal codice CER 170503* (terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose), con le relative attestazioni di registrazione della movimentazione del citato materiale e descrizione delle azioni adottate al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo ambientale, in relazione alla segnalata impossibilità di smaltire il materiale in discarica per rifiuti pericolosi.

Nel corso dell'ispezione del 20-21 aprile u.s., i cui verbali sono stati trasmessi con nota ISPRA prot. n. 29655 del 20/05/2016, è stata ribadita la richiesta a ILVA richiedendo di dare riscontro nel minor tempo possibile a quanto illustrato nella predetta nota ISPRA prot. n. 24139 del 20/04/2016.

In riscontro a tale richiesta, ILVA, con nota DIR n. 197 del 16/05/2016, inviata anche a Codesta Autorità Competente, ha comunicato le modalità di trasferimento del materiale per le operazioni esterne di deposito preliminare presso l'impianto della ditta Recuperi Pugliesi S.r.L. in Modugno, senza indicare con esattezza il destino finale del rifiuto pericoloso, e ha trasmesso copia dei formulari in suo possesso per il trasporto del rifiuto CER 170503* corredati dalle relative copie dei registri di carico e scarico, completi delle schede SISTRI.

Dall'analisi della documentazione trasmessa risultano carenze sui formulari quali il riferimento al numero di registro di scarico, nonché si riscontrano incongruenze tra i documenti di trasporto predisposti da ILVA e le relative schede SISTRI, come ad esempio numero di colli diverso e peso differente.

D'intesa con ARPA Puglia, si accerta con la presente la

1. violazione della prescrizioni di cui al § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943 terzo capoverso) parte integrante del decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-450 del 04-08-11 relativo alla "Gestione dei rifiuti prodotti" ove viene disposto che "... la gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore ..."; infatti nei formulari n. 631960 e n. 631969 entrambi del 23/03/2016, trasmessi in allegato alla nota DIR n. 197 del 16/05/2016, non risulta compilato il numero della relativa operazione di scarico e non risulta indicato il destino finale del rifiuto; risulta invece individuabile il numero di formulario nelle relative copie del registro di carico e scarico trasmesse.

A tal riguardo il regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti approvato con DM 145 del 01/04/1998 al comma 3 dell'art.4 prevede che "... gli estremi



identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi ...". Il predetto obbligo di compilazione è altresì ribadito nella Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812 in materia di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

Al fine della opportuna applicazione delle conseguenti sanzioni, d'intesa con ARPA Puglia, si elencano le situazioni accertate rientranti in ipotesi di illecito :

- l'inosservanza della generica prescrizione dell'AIA con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dal comma 3 dell'art. 29-quattordicesimo del D.lgs. 152/06;
- la incompleta e inesatta compilazione del formulario di trasporto rifiuti quale violazione del comma 5 dell'art. 258 del D.lgs. 152/06 con riconoscimento della Provincia quale autorità competente all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 262 del D. Lgs. 152/06;
- la incompleta e inesatta compilazione del formulario di trasporto rifiuti quale violazione del comma 5 dell'art. 258 del D.lgs. 152/06 con riconoscimento del Prefetto quale autorità competente all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi del comma 12 dell'art. 29-quattordicesimo del D. Lgs. 152/06.

Gli enti di controllo, per effetto del comma 14 del citato art. 29-quattordicesimo del D. Lgs. 152/06, ritengono applicabile al caso di specie la prima soluzione sopra prospettata e in tal senso opereranno, fatta salva esplicita indicazione contraria da parte di Codesta Autorità Competente. Si sottolinea, in ogni caso, che la violazione accertata ricade, nell'ambito del regime sanzionatorio di settore, nella fattispecie per la quale è prevista al comma 5 dell'art. 258 una consistente riduzione della sanzione pecuniaria trattandosi di un violazione meramente formale per la quale "... le indicazioni ... sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute ...".

Infine si evidenzia la inapplicabilità delle sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 258 del D. Lgs. 152/06 per incompleta o inesatta compilazione dei dati delle schede SISTRI, come ad esempio numero di colli diverso e peso differente da quello indicato nei formulari e nel registro di carico e scarico, per le intervenute proroghe legislative del DL 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla L. 125 del 30/10/2013 e del DL 30 dicembre 2015 n. 210 convertito dalla L. 21 del 25/02/2016.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decimo comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

a) trasmetta all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di incomplete compilazioni dei formulari inerenti la gestione dei rifiuti.

In riferimento all'art. 29-decimo comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1) non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

Relativamente all'inosservanza di cui al sopra citato punto 1, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell'articolo 29-quattordicesimo, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Fabio Ferranti e Francesco Andreotti, ed è condivisa da ARPA Puglia.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini